SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA — —

N. 1861

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati LABRIOLA, BIONDI, ANIASI, AZZARO, BASSANINI, CARIA, CASATI, SEPPIA, PIETRINI e STERPA

(V. Stampato Camera n. 252)

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati nella seduta del 2 agosto 1989

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 agosto 1989

Norme in materia di collaborazione tra lo Stato e l'Istituto dell'Enciclopedia italiana per la realizzazione di iniziative culturali in Italia ed all'estero

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di garantire all'Amministrazione dello Stato l'utilizzo di attrezzature tecnologiche, competenze specialistiche e metodologie di lavoro culturale, necessarie alla realizzazione di studi, ricerche, testi e programmi multimediali per l'insegnamento della lingua e della cultura italiane all'estero, per la promozione della conoscenza del patrimonio culturale e artistico del paese, per esigenze di aggiornamento qualificato e di didattica avanzata, è corrisposto all'Istituto della Enciclopedia italiana un contributo annuale di lire 1.000 milioni.

Art. 2.

- 1. L'individuazione degli interventi e dei programmi di cui all'articolo 1 è demandata a un Comitato composto da sette membri, di cui uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, due del Ministero per i beni culturali e ambientali, due del Ministero degli affari esteri e due del Ministero della pubblica istruzione.
- 2. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno e stabilisce periodicamente le iniziative da realizzare in relazione ad esigenze urgenti o di preminente interesse per le Amministrazioni di cui al comma 1.

Art. 3.

1. L'Istituto della Enciclopedia italiana realizza i piani approvati dal Comitato di cui all'articolo 2, sotto la sua diretta responsabilità scientifica e culturale. Con le modalità fissate dal proprio statuto, l'Istituto provvede alla gestione amministrativa del contributo di cui all'articolo 1.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. L'Istituto della Enciclopedia italiana presenta annualmente al Comitato di cui all'articolo 2 una relazione sull'attività svolta e, dopo l'approvazione del Comitato, provvede ad inoltrarla, con il relativo conto consuntivo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri interessati. La relazione è altresì trasmessa al Parlamento.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento iscritto alla voce: «Provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero».